



# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ORIOLO

SEZIONE S1 VIS CASSIANI 13

**Si comunica a:**

Avv. **SERGIO LUCISANO**  
**PIAZZA EUROPA 14**  
**COSENZA**  
**CS**

---

Avv. **ROSARIA GENCARELLI**  
**C/O CANCELLERIA ( Comunicazioni**  
**all'indirizzo di posta elettronica avv.**  
**rosariagencarelli@pec.giuffre.it**  
**8764 CORIGLIANO-ROSSANO**  
**CS**

---

**Comunicazione di cancelleria**  
**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **272/2021** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **CASSETTI LIBERALE**

Depositata Sentenza Numero: **22/2022** in data : **24/03/2022**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

Difeso da:  
SERGIO LUCISANO

*Resistente Principale*

**COMUNE DI MONTEGIORDANO**

Difeso da:  
ROSARIA GENCARELLI

**vedi P.Q.M. allegato**

Oriolo 24/03/2022



IL CANCELLIERE



N. 22/22 SENT.  
N. 272/21 R.G.  
N. 206/22 CRON.

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ORIOLO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Oriolo, dott. Liberale Cassetti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento civile iscritto al n. 272/21 R.G. e promosso con ricorso pervenuto in Cancelleria il 29/11/2021

**DA**

da Cosenza, ricorrente, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Sergio Lucisano, presso il cui studio, in Cosenza, è elettivamente domiciliata;

**CONTRO**

Comune di Montegiordano, in persona del Sindaco pro-tempore, resistente, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Rosaria Gencarelli, presso il cui studio, in Montalto Uffugo (CS), è elettivamente domiciliato.

**OGGETTO:** Opposizione a verbale di contestazione n. 16658V/18025/2021.

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 03/03/2022 i difensori delle parti concludevano come in atti.

**I FATTI DI CAUSA**

Con ricorso spedito a mezzo raccomandata a.r. il 25/11/2021, pervenuto in Cancelleria il 29/11/2021, proponeva opposizione avverso il prefato verbale, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Montegiordano in data 25/08/2021, notificato l'11/11/2021, con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S.

Assumeva, parte opponente, la non visibilità della segnaletica, la mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento utilizzata, la mancata contestazione immediata, la mancata applicazione dell'art. 383, comma 4, Reg. Es. C.d.S., nonché la mancata applicazione dell'art. 385, comma 3, Reg. Es. C.d.S.

Concludeva, la ricorrente, chiedendo l'annullamento del verbale impugnato.

Si costituiva in giudizio il Comune di Montegiordano, il quale assumeva la legittimità dell'attività di accertamento della violazione.

All'udienza del 03/03/2022 la causa veniva decisa mediante pubblica lettura del dispositivo.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso trova accoglimento.

Ed invero, va rilevata la mancanza di prova in ordine alla effettiva omologazione dell'apparecchiatura utilizzata dall'organo accertatore per il rilevamento elettronico della velocità, risultandone la sola approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

E' appena il caso di osservare che, nel sistema delineato dal vigente codice della strada, la procedura di omologazione è procedura distinta da quella di approvazione, atteso che, se pur all'art. 192, comma 1, Reg. Es. C.d.S. sembra sia stabilita una equiparazione, mediante la congiunzione disgiuntiva "o", tra omologazione e approvazione dei prototipi di segnali, dispositivi, apparecchiature, mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, nonché di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, al comma 2 del medesimo articolo viene, invece, previsto che "l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole".

Appare evidente che l'omologazione costituisce una procedura più stringente, riservata non solo alla verifica delle prescritte caratteristiche tecniche dell'oggetto, bensì anche alla verifica della efficacia dello stesso, da acclarare anche mediante prove e avvalendosi, quando



ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che inducono a rapportare tale specifica procedura alle apparecchiature la cui precisione è essenziale per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione.

Conferma di quanto sopra rilevato proviene dalla lettura dell'art. 142, comma 6, C.d.S., a mente del quale *"per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate (e, pertanto, osserva il giudicante, non semplicemente approvate), anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (...)"*.

Per quanto osservato, non potendosi utilizzare nei confronti di parte ricorrente le risultanze dei rilevamenti della velocità effettuati con l'ausilio di strumentazione tecnica non conforme a legge, risulta necessitata l'applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 7, comma 10, D. Lgs. 150/2011, secondo cui *"il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"*.

Alla luce delle suesposte osservazioni, il verbale impugnato va annullato.

Ogni ulteriore motivo di ricorso rimane assorbito.

Il contemperamento dei contrapposti interessi sottesi all'accertamento d'infrazione impugnato, quali, da un lato, la sicurezza della circolazione stradale e, dall'altro, l'aspettativa al legittimo esercizio dei poteri di accertamento delle violazioni delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada, induce il giudicante a disporre la compensazione delle spese del giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Oriolo, dott. Liberale Cassetti, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da \_\_\_\_\_ ricorrente, nei confronti del Comune di Montegiordano, resistente, così provvede:

1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla in toto il verbale di contestazione n. 16658V/18025/2021, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Montegiordano in data 25/08/2021;



2. Spese del giudizio compensate.


Oriolo, LI 03/03/2022

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE DI PACE

(dott. Liberale Cassetti)



Depositato in Cancelleria il

24/03/2022

IL CANCELLIERE

Giudice di Pace  
Oriolo

